



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
SETTORE 2 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE E SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA**

Assunto il 27/11/2024

Numero Registro Dipartimento 672

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 16955 DEL 28/11/2024

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: Concessione di un contributo al Comune Maida ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale n. 9 del 24 febbraio 2023. Approvazione Schema di Convenzione e Impegno di Spesa.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il D.Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 *"Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale"* e s.m.i.;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/1999 recante *"Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione"*;

VISTO il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 *"Codice della Protezione Civile"*;

VISTA la L.R. n. 9 del 24 febbraio 2023 *"Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria"*;

VISTA la D.G.R. n. 91 del 15 maggio 2020 recante all'oggetto *"Struttura organizzativa della Giunta regionale Approvazione modifiche alla Deliberazione di G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 e s.m.i."*;

VISTA la DGR n. 665/2022 con la quale è stato approvato il *"Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale"* n. 12 pubblicato sul BURC n. 286 del 14 dicembre 2022;

VISTA la D.G.R. n.163 del 30 aprile 2022 avente ad oggetto: *"Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3"*;

VISTA la D.G.R. n.164 del 30/04/2022 con cui la Giunta Regionale ha individuato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs n. 165/2001 – a conclusione della procedura di cui all'Avviso Pubblico del 22 aprile 2022 - quale Dirigente Generale del Dipartimento "Protezione Civile" il Dott. Domenico Costarella;

VISTO il D.P.G.R. n. 15 del 30 aprile 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Protezione Civile" al dott. Domenico Costarella;

VISTO Il DDG n. 15792 DEL 12/11/2024 avente ad oggetto: *"Adempimenti di cui alla DGR 572 del 24 ottobre 2024- approvazione atti di micro-organizzazione-Dipartimento Protezione Civile"*;

VISTO il D.D.G. n. 9399 del 09.07.2023 di conferimento dell'incarico di dirigente del Settore2 - *"Pianificazione, gestione e superamento dell'emergenza"* all'ing. Antonio Augruso;

VISTA la DGR n. 29 del 06.02.2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO) e dell'allegato Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e DGR 444/2024;

VISTA la L. R. n. 56 del 27/12/2023 – Legge di stabilità regionale 2024;

VISTA la L. R. n. 57 del 27/12/2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026;

VISTA la D.G.R. n. 779 del 28/12/23 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024–2026 (artt. 11 e 39, c. 10, D.lgs. 23/06/11, n. 118);

VISTA la D.G.R. n. 780 del 28/12/2023 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

VISTO il D. Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118 - *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, con particolare riferimento all'art. 53;

VISTI gli artt. 56 e 57 del D. lg. 118/2011 e ritenuta la propria competenza;

PREMESSO CHE

- nel periodo compreso tra il 19 ed il 21 di ottobre 2024 la Regione Calabria è stata interessata da condizioni meteorologiche avverse, con precipitazioni intense e prolungate che hanno causato importanti danni soprattutto nei territori della Provincia di Catanzaro e della fascia ionica della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- l'evento pluviometrico, particolarmente intenso, ha prodotto una diffusa compromissione delle infrastrutture viarie, delle opere di regimazione idraulica e di danneggiamento dell'alveo di alcuni corsi d'acqua, determinando danni alle infrastrutture e strutture pubbliche, nonché agli insediamenti privati con gravi pregiudizi alle normali condizioni di vita;
- durante gli eventi sopra citati sono, altresì, pervenute alla Sala Operativa della Protezione Civile molteplici segnalazioni, ad opera sia delle Autorità Locali competenti che di cittadini, riferite a danni causati dai predetti fenomeni;

DATO ATTO CHE,

- sulla scorta delle segnalazioni pervenute dai territori maggiormente colpiti e dei sopralluoghi eseguiti dal personale del Dipartimento regionale di protezione civile, la Regione Calabria, con DGR 567 del 22 ottobre 2024, ha richiesto al Governo Nazionale la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli eccezionali avversi eventi meteorologici che hanno interessato i territori della Provincia di Catanzaro e della fascia ionica della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nel periodo compreso tra il 19 ed il 21 ottobre 2024;
- la suddetta procedura di riconoscimento dello stato di emergenza nazionale è allo stato in fase di istruttoria presso il Dipartimento Nazionale;

CONSIDERATO CHE

- alla luce dei sopralluoghi esperiti destano particolari preoccupazioni le condizioni in cui ancora oggi versano alcuni comuni dell'*hinterland* lametino, in particolare i comuni di Jacurso e Maida che a causa delle frane che hanno colpito le principali vie di accesso risultano difficilmente raggiungibili;
- in particolare il Comune di Maida, con deliberazione del Commissario Prefettizio Straordinario n. 23 del 20/11/2024, ha dichiarato lo stato di emergenza locale ai sensi dell'art. 7, comma 1° – lett. a) del D.L.gs. n. 1/2018 e ss.mm.ii. e art. 2, comma 1° - lett. a) della Legge Regione Calabria n. 9/2023;
- il medesimo comune con nota prot. 741655 del 26/11/2024 ha segnalato che a causa della chiusura di tutte le strade provinciali che collegano il Comune di Maida con i Comuni limitrofi (SP 162/1 – SP 90 – SP 167/3), ed in particolare il Comune di Lamezia Terme sede del vicino ospedale e di diversi servizi essenziali, è necessario effettuare un percorso che allunga di molto i tempi di percorrenza; e ciò vale anche per i comuni limitrofi;
- con la medesima nota ha richiesto un contributo quantificato in Euro 50.000,00 finalizzato alla messa in sicurezza d'emergenza del ponte sul Fiume Cottola, in località Guarna del comune di Maida, che garantirebbe la riapertura di una strada comunale che rappresenta l'unica valida alternativa per limitare i disagi di accesso a quel territorio;

DATO ATTO CHE l'articolo 5 della Legge regionale n. 14 del 18 marzo 2024 ha modificato l'articolo 16 della Legge Regionale n. 9 del 24 febbraio 2023, prevedendo alla lettera b-bis) del comma 2 la possibilità di riconoscere un contributo agli Enti Locali per il sostegno economico delle spese

sostenute dai Comuni sia in relazione alle emergenze per le attività di soccorso e assistenza alla popolazione sia per l'esecuzione degli interventi più urgenti per garantire i servizi essenziali;

RITENUTO OPPORTUNO,

- ai sensi della documentazione trasmessa dal Comune di Maida e dei sopralluoghi esperiti dai tecnici del Dipartimento regionale di protezione civile, riconoscere un contributo di Euro 50.000,00 finalizzato alla messa in sicurezza del ponte sul fiume Cottola in località Guarna del comune di Maida, al fine di assicurare il rapido collegamento del territorio interessato dagli eventi alluvionali del 19 e 20 ottobre ai servizi pubblici essenziali, in particolare l'ospedale di Lamezia Terme;
- procedere all'assegnazione delle somme sopra riportate e all'approvazione dello schema di convenzione regolante il contributo concesso, allegato al presente atto;
- individuare il Responsabile del Procedimento nel dott. Michele Folino Gallo;

ATTESTATO CHE, pertanto:

- ricorrono i presupposti per procedere all'assunzione dell'impegno, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 56 e dal paragrafo 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per l'impegno di che trattasi è stata riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U9110101501 e la corretta imputazione della spesa sul bilancio per la somma di Euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2024;

VISTE le proposte di impegno n. 6278/2024, per un importo di 50.000,00 Euro, sul Capitolo U9110101501 che presenta la necessaria disponibilità;

ATTESTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il Funzionario ed il Dirigente firmatari del presente decreto, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza e pubblicità degli atti (L. 190/2012 e D.lgs. 33/2013), dell'art.53 del D.Lgs 165/2001, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta della Regione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del 21 luglio 2023;

VISTA la legge regionale n° 34 del 2002 e s.m.i., ritenuta la propria competenza;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

Su proposta del RUP

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa e che si intendono integralmente richiamati:

1. **DI RICONOSCERE**, ai sensi della lettera b-bis) del comma 2 dell'articolo 16 della Legge Regionale n. 9 del 24 febbraio 2023, al Comune di Maida un contributo di Euro 50.000,00 finalizzato alla messa in sicurezza del ponte sul fiume Cottola in località Guarna, al fine di assicurare un più rapido collegamento del territorio interessato dagli eventi alluvionali del 19-21 ottobre ai servizi pubblici essenziali, in particolare l'ospedale di Lamezia Terme;
2. **DI IMPEGNARE**, in favore del Comune di Maida; sul capitolo del bilancio regionale U9110101501 la somma di Euro 50.000,00, giusta proposta di impegno n. 6278/2024;
3. **DI NOMINARE** RUP il dott. Michele Folino Gallo;
4. **DI APPROVARE** l'allegato schema di convenzione regolante il contributo riconosciuto;

5. **DI DEMANDARE** con atto successivo, l'erogazione del contributo a seguito della sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente;
6. **DI PROVVEDERE** agli obblighi di pubblicazione previsti nell'art. 26 comma 2 del d.lgs. n.33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n.33 del 2013;
7. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
8. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul Sito Istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.
9. **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Michele Folino Gallo
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

ANTONIO AUGRUSO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Domenico Costarella
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE

SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 672 del 27/11/2024

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

SETTORE 2 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE E SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

OGGETTO Concessione di un contributo al Comune Maida ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale n. 9 del 24 febbraio 2023. Approvazione Schema di Convenzione e Impegno di Spesa.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 27/11/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Protezione Civile
C.U.P.: _____
Codice intervento: _____

SCHEMA CONVENZIONE

Contributo ai sensi della lettera b-bis) del comma 2 dell'articolo 16 della Legge Regionale n. 9 del 24 febbraio 2023 per l'esecuzione degli interventi più urgenti per garantire i servizi essenziali a seguito dell'evento emergenziale del 19-21 ottobre;

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno __ del mese di _____

DA UNA PARTE

la Regione Calabria, C.F. 02205340793, nella persona del Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile, _____, nato a _____ il __/__/_____, il quale interviene nel presente atto ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 30 della L.R. n. 7/1996, domiciliato presso la sede dello stesso settore, in Catanzaro.

E DALL'ALTRA

Il Comune/(o altro soggetto) di _____, C.F. _____, rappresentato da _____ nato a _____ il __/__/_____, c.f. _____ e domiciliato presso la sede dell'ente sito in Via _____, cap _____, in qualità di _____ dell'Ente.

PREMESSO CHE

- nel periodo compreso tra il 19 ed il 21 di ottobre 2024 la Regione Calabria è stata interessata da condizioni meteorologiche avverse, con precipitazioni intense e prolungate che hanno causato importanti danni soprattutto nei territori della Provincia di Catanzaro e della fascia ionica della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- l'evento pluviometrico, particolarmente intenso, ha prodotto una diffusa compromissione delle infrastrutture viarie, delle opere di regimazione idraulica e di danneggiamento dell'alveo di alcuni corsi d'acqua, determinando danni alle infrastrutture e strutture pubbliche, nonché agli insediamenti privati con gravi pregiudizi alle normali condizioni di vita;
- sulla scorta delle segnalazioni pervenute dai territori maggiormente colpiti e dei sopralluoghi eseguiti dal personale del Dipartimento regionale di protezione civile, la Regione Calabria, con DGR 567 del 22 ottobre 2024, ha richiesto al Governo Nazionale la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli eccezionali avversi eventi meteorologici che hanno interessato i territori della Provincia di Catanzaro e della fascia ionica della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nel periodo compreso tra il 19 ed il 21 ottobre 2024;

- la suddetta procedura di riconoscimento dello stato di emergenza nazionale è allo stato in fase di istruttoria presso il Dipartimento Nazionale;
- alla luce dei sopralluoghi esperiti destano particolari preoccupazioni le condizioni in cui ancora oggi versano alcuni comuni dell'hinterland lametino, in particolare i comuni di Jacurso e Maida che a causa delle frane che hanno colpito le principali vie di accesso risultano difficilmente raggiungibili;
- l'articolo 5 della Legge regionale n. 14 del 18 marzo 2024 ha modificato l'articolo 16 della Legge Regionale n. 9 del 24 febbraio 2023, prevedendo alla lettera b-bis) del comma 2 la possibilità di riconoscere un contributo agli Enti Locali per il sostegno economico delle spese sostenute dai Comuni sia in relazione alle emergenze per le attività di soccorso e assistenza alla popolazione sia per l'esecuzione degli interventi più urgenti per garantire i servizi essenziali;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 (Oggetto)

1. La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione Calabria - Dipartimento Protezione Civile (nel seguito denominata Regione) e il Comune (o altro soggetto) di _____ per la realizzazione dell'intervento denominato "_____".
2. Il Comune (o altro soggetto) di _____ è individuato quale Ente attuatore ed è identificato quale responsabile della realizzazione dell'intervento di cui al punto 1.
3. Ai fini di una più puntuale individuazione dell'oggetto della concessione e degli obblighi da essa scaturenti, si considera la progettazione esecutiva, che sarà redatta dall'Ente Attuatore entro i termini fissati dall'art. 3 della presente convenzione.
4. I contenuti della presente convenzione hanno la valenza di disciplinare.

ART. 2 (Utilizzo delle risorse)

1. La Regione Calabria al fine del superamento delle criticità venutesi a creare *in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Comune _____*, concede il finanziamento della somma di € _____;
2. Agli oneri della presente convenzione si farà fronte con l'impegno di spesa n. 6278/2024, sul Capitolo U9110101501;
3. L'Ente Attuatore dell'intervento è tenuto a utilizzare le somme concesse esclusivamente per gli interventi autorizzati.
4. L'ammissibilità delle spese per gli interventi in oggetto è determinata secondo quanto prescritto dall'art. 5 della presente convenzione. Le spese non ammissibili rimangono a totale carico dell'Ente Attuatore.

ART. 3 (Oneri a carico dell'Ente Attuatore – Durata della convenzione)

1. L'Ente Attuatore si impegna a nominare il R.U.P. ed i progettisti dell'intervento, nonché a verificare che il R.U.P. utilizzi in ogni atto afferente l'intervento il codice unico di progetto dallo stesso generato e comunicato al Dipartimento Protezione Civile. È obbligatorio il riferimento al codice in questione, alla fonte finanziaria e al titolo dell'intervento in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare in relazione all'intervento medesimo.

2. L'Ente Attuatore assume la competenza della progettazione e dell'esecuzione dell'opera pubblica da realizzare - denominato " _____ " per l'importo di € _____
€(euro _____/____), impegnandosi a porre in essere tutti gli adempimenti per consentire la sua realizzazione a norma delle vigenti Leggi e disposizioni in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture.
3. L'Ente Attuatore è il solo responsabile relativamente alle procedure di affidamento dell'attività di progettazione, dell'appalto, dell'esecuzione e collaudo dei lavori (che dovranno essere realizzati in conformità al progetto esecutivo approvato e all'osservanza delle norme tecniche ivi contenute), nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, con particolare riguardo alle normative in materia di garanzia della concorrenza, di protezione dell'ambiente, alle direttive comunitarie in materia di informazione e pubblicità, alle disposizioni attinenti la sicurezza dei cantieri ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. e a quelle contenute nella Legge 55/90 e s.m.i., relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa.
4. Al fine di garantire il monitoraggio dell'attuazione degli interventi da parte della Regione, il Responsabile del Procedimento individuato dall'Ente Attuatore dell'intervento finanziato, dovrà fornire tempestivamente e su richiesta della Regione ogni utile informazione relativa alla propria attività, necessaria al monitoraggio e alla verifica sull'attuazione dell'intervento all'Dipartimento Protezione Civile.
5. Anche se anticipate con altro mezzo, le comunicazioni dovranno essere fornite in originale, o copia autenticata, secondo le disposizioni di legge, sottoscritte dal Responsabile del Procedimento e dal Rappresentante Legale dell'Ente Attuatore.
6. Ai fini di cui alla presente Convenzione, l'Ente Attuatore si impegna:
 - a utilizzare il finanziamento concesso solo ed esclusivamente – **ed a pena della sua revoca** - per la realizzazione dell'intervento indicato nell'art. 3 della presente convenzione;
 - a realizzare l'opera finanziata secondo il cronoprogramma specifico dell'intervento, fatte salve eventuali variazioni dovute a cause di forza maggiore;
 - a restituire eventuali somme non utilizzate e/o spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione;
 - a presentare adeguate situazioni contabili e tecniche in relazione agli stati di avanzamento dei lavori e di fine lavori;
 - a compilare eventuali schede di monitoraggio fisico e finanziario dell'intervento, ogni qualvolta la Regione lo richieda;
 - a tenere in un luogo stabilito, in modo unitario e ordinato, tutta la documentazione relativa all'opera finanziata e garantire la disponibilità della stessa per eventuali controlli – con un preavviso minimo di un giorno – fino a dieci anni dalla data di chiusura degli interventi previsti;
 - a consentire le ispezioni, per esaminare documenti e visionare i lavori, di funzionari regionali, nazionali, tecnici incaricati per i controlli della realizzazione dell'opera;
 - a rispettare i tempi di realizzazione degli interventi;
 - a trasmettere alla Regione, tempestivamente e in duplice copia, copia conforme degli atti amministrativi e contabili, rilevanti ai fini della realizzazione dell'opera;

- ad assolvere agli obblighi di informazione e pubblicità stabiliti per legge;
 - ad utilizzare presso i cantieri dei lavori i cartelloni informativi, secondo le relative disposizioni normative, e laddove pertinenti, secondo le direttive comunitarie in materia di pubblicità e informazione.
 - al caricamento dei dati sulla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), se previsto.
7. L'Ente Attuatore, prima di procedere all'appalto dei lavori, dovrà comunque assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione, che sia stato nominato il collaudatore statico nei casi previsti dalla normativa vigente e che si sia provveduto, in tutti i casi non espressamente esentati dalla normativa nazionale e regionale vigente, al deposito/autorizzazione del progetto presso il competente Servizio Tecnico regionale. I contratti d'appalto stipulati dall'Ente Attuatore dovranno assicurare che l'esecuzione dei lavori avvenga nel più breve termine possibile e in ottemperanza a quanto previsto dal progetto esecutivo approvato.
 8. L'Ente Attuatore si obbliga ad inserire, nei contratti d'appalto, opportune clausole di penalità a carico dell'appaltatore in caso di ritardo nell'esecuzione delle opere e specifiche norme di disciplina della tempistica del lavoro. I termini contrattualmente assegnati per l'esecuzione degli interventi dovranno comunque assicurare che tutte le opere previste nella progettazione siano ultimate, collaudate e rendicontate nei termini previsti.
 9. La durata della presente Convenzione è fissata al _____, salvo riconoscimento di eventuale motivata proroga da richiedersi entro la scadenza della suddetta data.

ART. 4

(Spese generali)

1. L'Ente Attuatore provvede allo svolgimento di tutte le attività progettuali, di direzione lavori e accessorie, necessarie per pervenire all'appalto dell'intervento e alla corretta esecuzione dei lavori.
2. L'Ente Attuatore può affidare, con le modalità previste dalle normative vigenti in materia:
 - la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
 - la direzione dei lavori;
 - il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione (D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.);
 - la relazione geologica;
 - l'incarico di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento;
 - il collaudo tecnico-amministrativo, il collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici nonché l'eventuale monitoraggio delle opere eseguite;
 - ai soggetti individuati dalle norme vigenti, in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di particolare complessità, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.

3. Nel valutare la congruità della spesa relativa all'intervento, si farà riferimento al prezzario regionale vigente e per le eventuali voci non presenti, si provvederà ad apposita e documentata analisi dei prezzi, secondo le norme vigenti.
4. L'importo complessivo delle spese generali e tecniche, non potrà superare, a valere sulle risorse assegnate, il 20 % dell'importo totale dei lavori. Rientrano nel limite del 20 % di cui sopra:
 - a) le spese tecniche relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori, redazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità;
 - b) spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche, relazioni geotecniche, relazioni idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione dati, ecc.), collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;
 - c) le spese per rilievi topografici e per restituzione di elaborati grafici, cartacei ed informatici;
 - d) le spese per attività di consulenza e di supporto;
 - e) le spese per commissioni giudicatrici e spese di gara, ivi comprese le spese per pubblicità;
 - f) tutte le altre spese contemplate dalle norme vigenti.
 - g) Il 20%, relativo alle spese di cui sopra, non costituisce una percentuale fissa, ma un limite massimo; pertanto le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate e giustificate sulla base di parametri e tariffe previste dalla normativa vigente. Ove tale percentuale non fosse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dell'Ente Attuatore.
 - h) Non rientrano nel limite percentuale di cui sopra, le eventuali spese per l'esecuzione delle indagini geognostiche e dei sondaggi ed in generale le spese per voci di costo che dovranno essere affidate come forniture di servizi ai sensi della vigente normativa e non possono pertanto rientrare nelle competenze professionali dei tecnici incaricati della progettazione. La progettazione deve essere sviluppata ed elaborata secondo le prescrizioni di legge, sia in materia di norme tecniche generali e particolari, che di norme relative al territorio e all'ambiente.

ART. 5

(Importo del finanziamento)

1. Al fine di assicurare la realizzazione dell'opera, come identificata nel precedente art. 3, il finanziamento concesso dalla Regione è pari all'importo indicato nell'articolo 3.
2. L'Ente Attuatore riconosce e dichiara che l'importo concesso comprenderà e compenserà tutte le voci di costo così come saranno articolate schematicamente nel Quadro Economico del progetto esecutivo, eventuali maggiori oneri saranno a carico dello stesso.
3. **Dopo l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori, L'Ente Attuatore dovrà approvare il nuovo quadro economico di spesa al netto delle economie conseguite a seguito del ribasso d'asta e ne darà tempestiva comunicazione al Dipartimento Protezione Civile.**

4. Nella rimodulazione del quadro economico la voce per imprevisti può essere rideterminata nel limite del 5% oltre IVA dell'importo netto di aggiudicazione, a valere sulle economie di gara conseguite.
5. **Il nuovo quadro di spesa così determinato, costituirà parte integrante della presente convenzione che ha la valenza di disciplinare e le restanti economie di gara rientreranno nella disponibilità della Regione.** Resta espressamente convenuto che ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo definitivo di finanziamento, per qualsiasi motivo determinatasi, ove non diversamente decretato dalla Regione, fa carico all'Ente Attuatore, che provvede a propria cura e spese alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.

ART.6

(Varianti)

1. Le opere devono essere realizzate in aderenza al progetto esecutivo, con esclusione di qualsiasi variante, salvo quelle previste dalla normativa vigente e comunque nel rispetto del termine ultimo stabilito all'art. 3 della presente convenzione.
2. Eventuali varianti in corso d'opera, nel limite del 5% degli importi accantonati per imprevisti e nei termini consentiti dalle norme vigenti, dovranno essere approvate dall'Ente Attuatore e comunicate alla Regione, per la presa d'atto. Eventuali maggiori oneri saranno a esclusivo carico dell'Ente Attuatore.
3. L'esecuzione di eventuali varianti prima della suddetta presa d'atto e/o l'utilizzo di somme eccedenti l'importo approvato, restano a esclusivo rischio L'Ente Attuatore.
4. L'utilizzo delle somme rese disponibili da eventuali ribassi d'asta, eccedenti il 5%, senza preventiva espressa autorizzazione da parte della Dipartimento Protezione Civile restano a carico esclusivo L'Ente Attuatore.

ART. 7

(Verifiche e controlli)

1. La Regione Calabria, anche ai sensi del primo comma dell'art. 23 della Legge Regionale n. 31/1975, si riserva ogni necessaria iniziativa di controllo e di verifica delle esecuzioni delle opere e delle relative procedure. Tali verifiche non esimeranno comunque L'Ente Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori, nonché del rispetto delle procedure previste dalle vigenti normative. Le verifiche di cui al presente articolo riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente Attuatore e sono regolate dalla presente convenzione.

ART. 8

(Collaudo)

1. Il collaudo delle opere oggetto del finanziamento è effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia. Qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla norma, L'Ente Attuatore nomina il collaudatore o i componenti della Commissione di collaudo in corso d'opera.
2. L'Ente Attuatore, ultimate le operazioni di collaudo e dopo aver approvato i relativi atti, ne trasmette copia conforme alla Regione.

ART. 9

(Rapporti con i terzi)

1. L'Ente Attuatore agisce in nome e per conto proprio ed è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse e

non può, quindi, pretendere di rivalersi nei confronti della Regione. Resta inteso che la Regione Calabria rimane espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente con i terzi in dipendenza della progettazione e realizzazione dell'opera (lavori, forniture, espropri, danni etc.).

ART. 10

(I.V.A.)

1. Sono a carico del finanziamento le sole spese per I.V.A. non deducibili da parte dell'Ente Attuatore ai sensi della vigente normativa.
2. Le quote I.V.A., con esclusione di quelle di cui al comma precedente, non sono riconosciute in sede di rideterminazione finale del finanziamento e, qualora siano state comunque corrisposte a titolo di anticipazione, sono portate a compensazione in sede di erogazione del saldo di cui al successivo art.11.
3. Per quanto riguarda le aliquote I.V.A., si precisa che la scelta è connessa alla tipologia degli interventi di riferimento (come da D.P.R. n.633/1972 e ss.mm.ii.) e rientra tra le competenze degli enti attuatori in indirizzo; pertanto qualsiasi contestazione in merito all'errata applicazione del citato D.P.R. rimarrà a totale carico e responsabilità degli stessi.

ART. 11

(Rate di anticipazione – saldo)

1. Allo scopo di garantire la necessaria disponibilità finanziaria per la realizzazione dell'intervento, l'importo del finanziamento verrà erogato secondo le modalità di seguito riportate:
 - anticipazione pari al 30% del costo definitivo dell'intervento, risultante dal quadro economico approvato, che sarà corrisposta entro dieci giorni dalla stipula della Convenzione, a seguito della trasmissione, da parte dell'Ente Attuatore, degli atti relativi all'**affidamento delle prestazioni tecniche** (nomina RUP, incarichi tecnici, affidamenti di servizi ecc), di un **estratto del progetto esecutivo** (relazione, planimetrie, sezioni tipo, quadro economico) con **quadro economico rimodulato**;
 - il saldo finale, sarà liquidato ad avvenuta approvazione e presentazione della contabilità finale, del **certificato di regolare esecuzione o collaudo finale** dei lavori, della **relazione acclarante** i rapporti tra Regione Calabria ed Ente attuatore.
 - La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli al fine di accertare la puntuale ed esatta rispondenza di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'Ente a giustificazione delle richieste di accredito delle singole rate di finanziamento. La Regione, una volta effettuato l'accredito, è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla utilizzazione dell'accredito stesso.

ART. 12

(Rendicontazione)

1. Alla richiesta di ciascuna erogazione di ratei successivi al primo, l'Ente Attuatore deve allegare la rendicontazione della spesa esigibile maturata e/o sostenuta, corredata della documentazione giustificativa, in copia conforme all'originale, (atti di approvazione e/o di liquidazione di spese tecniche, SAL, fatture ecc) comprendente i mandati di pagamento quietanzati e/o ogni altro documento che si riterrà opportuno.
2. Per la verifica di ammissibilità della spesa, l'Ente Attuatore si impegna a trasmettere, su richiesta della Regione, qualunque documentazione ritenuta a ciò necessaria. In merito, l'Ente

Attuatore si impegna, in primis, alla conservazione presso la propria struttura, della documentazione originale o in copia conforme, probante la spesa esigibile sostenuta.

ART. 13

(Revoca del finanziamento)

1. La Regione Calabria può revocare il finanziamento nel caso in cui l'Ente Attuatore incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza, pur se non esplicitamente riportate o richiamate nell'articolo, quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione.
2. La Regione Calabria può altresì revocare il finanziamento ove sia compromesso, per motivi imputabili all'Ente Attuatore, il rispetto del cronoprogramma relativo sia alla fase di progettazione che a quella di esecuzione e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento.
3. La Regione Calabria si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni derivanti da comportamenti del Soggetto Attuatore che hanno determinato la revoca del finanziamento.
4. E' facoltà della Regione Calabria procedere alla revoca del finanziamento concesso, in caso di mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 3 – c.9 per il completamento dell'intervento.

ART. 14

(Sostituzione dell'Ente beneficiario)

1. Nei casi di revoca del finanziamento, il Commissario Delegato si riserva la facoltà di sostituire, nei contratti stipulati per la realizzazione dell'intervento oggetto del finanziamento, all'Ente Attuatore un Commissario ad acta o altro Ente.
2. In conseguenza di quanto previsto dal comma precedente, l'Ente si impegna a inserire nei contratti stipulati per l'esecuzione dell'opera finanziata esplicita clausola che contempli il subentro di terzi nei contratti stessi.

ART. 15

(Definizione delle controversie)

1. Le eventuali controversie tra la Regione e l'Ente Attuatore sono sottoposte ad un previo tentativo di conciliazione in via amministrativa. In mancanza di conciliazione, le controversie sono deferite al Giudice Ordinario. A tal fine il foro competente è quello di Catanzaro.

ART. 16

(Richiamo alle norme di legge vigenti e pubblicazione)

1. La presente convenzione non comporta oneri di registrazione configurandosi quale "provvedimento di interesse pubblico" ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 art. 3 comma a, dell'Allegato parte 3° "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione"
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, da valere a tutti gli effetti quale disciplinare tecnico, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, le norme del codice civile in quanto applicabili, i regolamenti, le direttive e le altre disposizioni in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in modalità elettronica con firma digitale ai sensi del D.L. n.145 del 23-12-2013, convertito in modificazioni dall'art.6, comma 6 della legge n.9 del 21-12-2014.

**PER L'ENTE ATTUATORE
IL SINDACO/(o altro soggetto)**

**PER LA REGIONE CALABRIA
IL DIRIGENTE GENERALE**